



FNOMCeO

Federazione Nazionale degli Ordini
dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri

COMUNICAZIONE N. 153

AI PRESIDENTI DEGLI OMCeO

AI PRESIDENTI DELLE CAO

Oggetto: Disposizioni in materia di sicurezza per gli esercenti le professioni sanitarie e socio-sanitarie nell'esercizio delle loro funzioni - DDL N. 867-B – Approvato in via definitiva dal Senato della Repubblica.

Cari Presidenti,

si ritiene opportuno segnalare che il Senato della Repubblica nella seduta di mercoledì 5 agosto 2020 ha approvato in via definitiva il disegno di legge indicato in oggetto.

Il provvedimento reca alcune disposizioni per la tutela della sicurezza degli esercenti le professioni sanitarie e socio-sanitarie. Alcune norme del disegno di legge concernono altresì i soggetti che svolgono attività ausiliarie rispetto a quelle summenzionate. L'articolo 1 - inserito dalla Camera - esplicita i richiami normativi per le nozioni delle professioni sanitarie e socio-sanitarie. L'articolo 2 - modificato dalla Camera - prevede l'istituzione di un Osservatorio nazionale sulla sicurezza degli esercenti le professioni sanitarie e socio-sanitarie. L'articolo 3 - inserito dalla Camera - prevede la promozione di iniziative di informazione sull'importanza del rispetto del lavoro del personale esercente le professioni sanitarie e socio-sanitarie. **L'articolo 4 - modificato dalla Camera - stabilisce pene aggravate per i casi di lesioni personali gravi o gravissime, cagionate a soggetti esercenti una delle professioni summenzionate o a soggetti che svolgono attività ausiliarie rispetto alle stesse, a causa o nell'esercizio delle relative professioni o attività.** L'articolo 5 - modificato dalla Camera - inserisce tra le circostanze aggravanti dei delitti commessi con violenza o minaccia l'aver agito in danno di uno dei soggetti summenzionati, a causa o nell'esercizio della relativa professione o attività. L'articolo 6 - che non è stato modificato dalla Camera - esclude, nei casi in cui siano commessi con violenza o minaccia in danno dei soggetti summenzionati nell'esercizio delle loro funzioni, i reati di percosse e lesione personale dall'ambito delle fattispecie punibili solo a querela della persona offesa. L'articolo 7 - inserito dalla Camera - prevede l'adozione di misure di prevenzione - intese a stipulare specifici protocolli operativi con le forze di polizia - da parte delle strutture in cui opera il personale sanitario e socio-sanitario. L'articolo 8 - inserito dalla Camera - prevede l'istituzione della "Giornata nazionale di educazione e prevenzione contro la violenza nei confronti degli operatori sanitari e socio-sanitari". L'articolo 9 - inserito dalla Camera - commina una sanzione amministrativa pecuniaria per l'ipotesi di condotte violente, ingiuriose, offensive o moleste nei confronti di personale esercente una professione sanitaria o socio-sanitaria o che svolga attività ausiliarie delle medesime. L'articolo 10 - che non è stato modificato dalla Camera - reca le clausole di invarianza finanziaria.

Al fine di consentire un esame più approfondito della materia si allega il testo del disegno di legge approvato in via definitiva dal Senato della Repubblica (All. n. 1).

Cordiali saluti

IL PRESIDENTE

Dott. Filippo Anelli

MF

FNOMCeO Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri

Via Ferdinando di Savoia, 1 – 00196 Roma – Tel. 06 36 20 31 Fax 06 32 22 794 – e-mail: segreteria@fnomceo.it – C.F. 02340010582